

Codice A1816A

D.D. 11 febbraio 2019, n. 415

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6204. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali nel torrente Pesio, in frazione Vigna - loc. Pre', nel Comune di Chiusa di Pesio (CN). Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio.

In data 01/02/2019, il Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio – Piazza Cavour, 10, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di difesa spondale nel torrente Pesio, in frazione Vigna – località Prè, nel Comune di Chiusa di Pesio (CN).

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Chiusa di Pesio n. 143 del 03/09/2018.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Andrea Demaria, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti tratti di difesa spondale, mediante scogliere in massi di cava, in destra idrografica del torrente Pesio, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- a monte del ponte comunale per una lunghezza di m 100,00
- a valle del ponte comunale per una lunghezza di m 50,00

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Chiusa di Pesio n. 143 del 03/09/2018 di approvazione del progetto definitivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio – Piazza Cavour, 10, alla realizzazione dei lavori di difesa spondale, mediante scogliere in massi di

cava, nel torrente Pesio, in frazione Vigna – località Prè, nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente visti nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le difese spondali dovranno essere realizzate ad una quota non superiore al piano di campagna e alla sponda opposta;
3. le sponde e le opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle difese spondali (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle difese spondali mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Walter Bessone Ph.D